

Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI PRATO per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

A seguito delle azioni intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Prato ha avviato il procedimento di revoca dell'ordinanza n. 2193/2016 istitutiva del parcheggio riservato alle sole autovetture in un tratto di via delle Fonti. L'ordinanza è stata ritenuta illegittima anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'Associazione ha già chiesto l'accesso al provvedimento di revoca.

dalla legge che non ammette ignoranti alla legge fatta per gli ignoranti

Così dice, tra le altre, il Comando della Polizia municipale del Comune di Prato per giustificare il parcheggio riservato alle sole autovetture istituito in un tratto di via delle Fonti con ordinanza dirigenziale n. 2193/2016. Un provvedimento che si è reso necessario per tutelare il supremo interesse "pubblico" di alcuni cittadini residenti in zona che hanno chiesto un parcheggio riservato alle autovetture, sotto casa. Non importa se per tutelare questo supremo interesse "pubblico" si debba ricorrere a un provvedimento illegittimo. D'altronde si tratta di una situazione tollerabile, sostiene l'amministrazione, riguardando solo 100 metri di strada.

Peccato che si tratti di 100 metri di strada pubblica e peccato che sull'altro piatto della bilancia ci sia l'interesse, e questo sì, pubblico, alla regolamentazione della circolazione stradale in conformità alla legge, un interesse che non ammette compressioni benché si tratti di soli 100 metri di strada!

Il caso di Prato rappresenta in modo eclatante la tendenza degli enti proprietari della strada all'uso improprio della segnaletica stradale come se fosse una scelta rimessa alla propria discrezionalità anziché imposta dalla legge: si riserva un parcheggio alle autovetture perché un divieto per dimensioni (che sarebbe quello giusto per il caso di specie) nessuno lo capirebbe visto che tanti non conoscono la lunghezza, l'altezza, la larghezza, la massa del proprio veicolo. Tutto ciò è assurdo oltretutto offensivo per la collettività. Una volta si diceva che la legge non ammette ignoranza, ma a Prato si parte proprio dal presupposto inverso: siccome la collettività è fatta di ignoranti allora occorre perseguire l'obiettivo disapplicando la legge perché l'ignorante non ha gli strumenti conoscitivi necessari per rispettarla. Dalla legge che non ammette ignoranti alla legge fatta apposta per gli ignoranti!

Nella distanza che si interpone tra le scelte arbitrarie dell'amministrazione e i parametri generali e astratti imposti dal legislatore c'è spazio per le congetture più fantasiose.

E così, chi legge l'ordinanza n. 2193/2016, potrebbe anche giungere a pensare che coloro che abitano in via delle Fonti non sanno guidare perché le caratteristiche della strada e degli stalli di sosta realizzati sulla stessa sede stradale parallelamente alla corsia di marcia sono tali per cui le manovre non appaiono affatto difficili.

Ma l'elenco delle assurdità non finisce qui.

L'ordinanza parte dal presupposto che la riserva alle autovetture dev'essere istituita perché soprattutto *"i veicoli di dimensioni superiori alla media autovettura"* eseguono con difficoltà le manovre di entrata e uscita dagli stalli di sosta. Avranno rilevato flussi di traffico? avranno eseguito misurazioni tecniche? avranno intervistato coloro che circolano a bordo di questi fantomatici *"veicoli di dimensioni superiori alla media autovettura"*? Nulla di tutto ciò.

Il Comune *"prende atto"* di questa criticità, *"viste le richieste"* dei cittadini residenti in zona verosimilmente conducenti di autovetture e, quindi, soggetti che non hanno mai sperimentato l'asserita difficoltà di eseguire manovre nella strada in questione.

Dunque, non c'è stata alcuna istruttoria dovendosi intendere per tale quell'attività tecnica, oggettiva attraverso la quale l'ente proprietario della strada rileva e attesta in modo inoppugnabile le criticità alle quali intende far fronte ponendole in stretta e logica correlazione con le motivazioni del provvedimento di regolamentazione della circolazione della strada.

Ma vi è di più.

Nel dire che la riserva di parcheggio alle autovetture era l'unica alternativa non essendo possibile istituire un divieto per dimensioni, il Comune ha lasciato intendere che, nella propria ottica, la limitazione per dimensioni sarebbe stata quella più corretta. In effetti, i riferimenti alla conformazione dei luoghi, alla difficoltà di eseguire manovre in entrata e in uscita dagli stalli, contenuti nell'ordinanza n. 2193/2016, sarebbero logicamente e ipoteticamente correlabili a un

divieto per dimensioni. Ma ancora una volta torna lo spettro della legge. Il codice della strada, il regolamento di esecuzione e attuazione e le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammettono la previsione di divieti di transito per altezza, larghezza, lunghezza e massa sussistendo i presupposti dell'articolo 118 del D.P.R. 495/1992.

Dunque, non può vietarsi la mera sosta ai veicoli aventi certe dimensioni essendo ammesso soltanto il divieto di transito per altezza, massa, larghezza, lunghezza. E ciò è chiaramente comprensibile: se le caratteristiche della strada sono tali da non consentire la circolazione a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza, massa è chiaro che tale impossibilità oggettiva non riguarderà soltanto la sosta ma, più in generale, la circolazione rendendo necessario un più ampio divieto di transito.

Ciò premesso, nel tratto di via delle Fonti interessato dalla riserva di parcheggio alle sole autovetture, non si rilevano condizioni tali da giustificare il divieto di transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza e massa. Peraltro, circa la larghezza e la lunghezza, la segnaletica orizzontale di delimitazione degli stalli di sosta è già di per sé discriminante per tutti quei veicoli aventi dimensioni superiori alla delimitazione stessa dello stallo con la conseguenza che una riserva alle sole autovetture è superflua, inadeguata e sproporzionata limitando in eccesso la libertà di circolazione stradale.

E ciò è comprovato dallo stesso Comune di Prato che in occasione di una commissione consiliare del 13.7.2017 ha reso noto che il vero problema di via delle Fonti è la sosta di "camion" e la sua prolungata durata e non, in generale, la sosta di tutti i veicoli diversi dalle autovetture. Inoltre, pur riguardando tutti i veicoli diversi dalle autovetture e non solo le autocaravan, l'ordinanza n. 2193/2016 viola l'articolo 185, comma 1 del codice della strada considerata la ratio del principio di equiparazione tra gli autoveicoli sancito dalla legge n. 336/1991, cosiddetta Legge Fausti, fonte della norma codicistica.

Ogni situazione di fatto relativa alla circolazione stradale dev'essere regolamentata con lo strumento appropriato e proporzionato e il giudizio di appropriatezza e proporzionalità è ovviamente rimesso al legislatore: le criticità alle quali il Comune di Prato asserisce (senza alcuna istruttoria) di aver fatto fronte con l'ordinanza n. 2193/2016 non giustificano l'istituzione dei un parcheggio riservato alle sole autovetture.

5 gennaio 2018

Errata corrige

La precedente versione di questa relazione in merito alle azioni intraprese nei confronti del Comune di Prato conteneva un errore, infatti, l'affermazione "Niente divieti per dimensioni perché l'utente della strada non conosce quelle del proprio veicolo" non è del Comandante della Polizia ma è del Comando di Polizia Municipale che ne ha fatto uso come tema difensivo nel procedimento di opposizione al verbale emesso a carico di un proprietario di autocaravan assistito dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. È proprio per superare anche eventuali errori di battitura e/o altri errori che, come sotto evidenziato, inviamo sempre e tempestivamente per mail e/o PEC le nostre relazioni ai diretti interessati, intervenendo in correzione quando incorriamo in errore.

La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o gestori della strada. Infatti, l'analisi del provvedimento istitutivo di una illegittima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan, è un ausilio prezioso per l'ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il provvedimento stesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

comune.prato@postacert.toscana.it

gabinetto.sindaco@comune.prato.it Sindaco

vicesindaco@comune.prato.it Vicesindaco/Assessore Protezione civile

assessorealessi@comune.prato.it Assessore all'Ambiente e alla Mobilità

assessorebarberis@comune.prato.it Assessore all'Urbanistica e ai Lavori pubblici

assessorebiancalani@comune.prato.it Assessore alla Salute e alle Politiche sociali

assessoreciambellotti@comune.prato.it Assessore all'Istruzione pubblica

assessorefalconi@comune.prato.it Assessore al Bilancio e alla Programmazione finanziaria

assessoremangani@comune.prato.it Assessore alla Cultura

assessorequittieri@comune.prato.it Assessore al Personale

assessoretoccafondi@comune.prato.it Assessore alla Semplificazione

Di seguito - in sintesi - le azioni messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione delle autocaravan nel Comune di Prato

11 marzo 2016

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Prato di:

1. precisare la data di installazione della segnaletica stradale istituita con ordinanza n. 2193/2016;
2. revocare l'ordinanza n. 2193/2016;
3. rimuovere la segnaletica di riserva di sosta alle autovetture in via delle Fonti.

27 marzo 2017

Il Comune di Prato respinge l'istanza di revoca dell'ordinanza n. 2193/2016.

20 aprile 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Prato per la revoca dell'ordinanza n. 2193/2016.

29 aprile 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Prato di fornire l'ordinanza ex art. 7, co. 1, lett. e) del codice della strada con la quale si stabilisce l'area nella quale è autorizzato il parcheggio in via delle Fonti considerato che l'ordinanza n. 2193/2016 non istituisce il parcheggio ma soltanto la riserva di spazi di sosta alle autovetture.

4 luglio 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che il Comune di Prato non ha sinora fornito l'ordinanza ex art. 7, co. 1, lett. e) del codice della strada con la quale si stabilisce l'area nella quale è autorizzato il parcheggio in via delle Fonti.

11 luglio 2017

Con nota prot. 4460 dell'11 luglio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Prato a revocare l'ordinanza n. 2193/2017.

13 luglio 2017

Il Servizio mobilità del Comune di Prato rende noto che non esiste un provvedimento anteriore all'ordinanza n. 2193/2016 istitutivo del parcheggio nel tratto di via delle Fonti interessato dalla citata ordinanza. *“Resta fermo, comunque, che l'ordinanza n. 2193/2016 istituisce ex novo il parcheggio, pur limitatamente alle sole autovetture, come evidenziato dalla segnaletica apposta in loco (segnale principale di parcheggio + pannello integrativo auto), prevedendo, nel dispositivo, la revoca di qualsivoglia provvedimento in contrasto con la stessa riferito alla disciplina della sosta nel tratto stradale di riferimento”.*

16 novembre 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Prato l'accesso al provvedimento di revoca dell'ordinanza n. 2193/2017 in ottemperanza alla nota ministeriale pro. 4460/2017.

13 dicembre 2017

Il Comune di Prato comunica l'avvio del procedimento di revoca dell'ordinanza n. 2193/2017.

21 dicembre 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite l'Avv. Assunta Brunetti, chiede al Comune di Prato l'accesso al provvedimento di revoca dell'ordinanza n. 2193/2017. Alla luce della determinazione del Comune di revocare la suddetta ordinanza, l'Avv. Brunetti rinnova l'istanza di annullamento d'ufficio di un verbale emesso a carico di un proprietario di

autocaravan per aver sostato in violazione del divieto istituito con ordinanza n. 2193/2017. Ciò al fine di consentire all'amministrazione comunale un risparmio delle spese che potrebbero derivare dalla sentenza con la quale il Giudice di pace di Prato deciderà in merito al verbale.